

**DELIBERA N. 208/19/CONS**

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DEL COMUNE  
DI CINISELLO BALSAMO PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE  
DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28**

**L'AUTORITÀ**

NELLA riunione di Consiglio del 29 maggio 2019;

VISTO l'art. 1, comma 6, *lett. b*), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”* e, in particolare, l'art. 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”* e, in particolare, l'art. 1;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n. 209 del 28 dicembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 302 del 29 dicembre 2017, con il quale sono stati convocati per il giorno 4 marzo i comizi per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la delibera n. 1/18/CONS, del 9 gennaio 2018, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica”*;

VISTA la nota del 2 maggio 2019 (prot. n. 188932) con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni della Regione Lombardia ha trasmesso le conclusioni istruttorie relative al procedimento avviato nei confronti del Comune di Cinisello Balsamo a seguito della segnalazione presentata dai sigg. Andrea Catania e Gianfranca Duca, in qualità di consiglieri comunali, per la presunta violazione dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, da parte dell'amministrazione comunale in quanto *“veniva pubblicato da parte del Sindaco sul proprio profilo Facebook un post recante lo stemma del Comune con contenuto di natura prettamente politica ... non inerente all’attività del Sindaco e riguardante propaganda a fini elettorali”* e veniva utilizzata *“da parte del Sindaco la pagina Facebook ufficiale del Comune per pubblicizzare le attività dell’ente in forma personale con post e foto riguardanti la figura del Sindaco e dei suoi assessori a partire dallo scorso 22 marzo”*;

ESAMINATA la documentazione, ed in particolare la nota del 29 aprile 2019 (prot. n. 183877), con la quale il CO.RE.COM., all'esito di una sommaria istruttoria, evidenziava che l'utilizzo del profilo Facebook personale del Sindaco non rientrava nell'ambito applicativo della legge n. 28/00 e, in merito ai fatti oggetto di segnalazione, contestava invece le comunicazioni avvenute sul profilo Facebook istituzionale prive del carattere di impersonalità e indifferibilità;

PRESA VISIONE delle controdeduzioni trasmesse al CO.RE.COM. dalle quali si evidenzia che *“l'attività di informazione e comunicazione istituzionale dell'Amministrazione prosegue nel rispetto della normativa e con modalità impersonali attraverso i canali tradizionali e digitali vengono comunicate notizie di utilità sociale nell'interesse dei cittadini e informazione sulle iniziative e i servizi realizzati al fine di garantire l'operatività dell'ente e la trasparenza. Tuttavia, non si è ritenuto di dover rispettare le stesse prescrizioni per la pagina Facebook in quanto la normativa non ne fa esplicito riferimento”*;

CONSIDERATO che, con la nota del 2 maggio 2019, il CO.RE.COM. a valle dell'istruttoria, preso atto dell'adeguamento spontaneo mediante rimozione dal sito istituzionale delle pagine Facebook oggetto di denuncia, conclude proponendo l'archiviazione del procedimento;

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari”*;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”* (cfr. art. 1, comma 5);

CONSIDERATO inoltre che, l'art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”* finalizzata, tra l'altro, a *“promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale”*;

RILEVATO che la legge n. 150/2000, pur elencando distintamente le attività di informazione e quelle di comunicazione, non distingue le due attività sotto il profilo della disciplina applicabile, con la conseguenza che i criteri previsti dalla legge n. 28 del 2000 per la comunicazione istituzionale in periodo elettorale - impersonalità e indispensabilità dei contenuti - risultano applicabili anche alle attività di informazione delle pubbliche amministrazioni;

RILEVATO che la citata legge 7 giugno 2000, n. 150, pur elencando distintamente le attività di informazione e quelle di comunicazione, non distingue le due attività sotto il profilo della disciplina applicabile, con la conseguenza che i criteri previsti dalla legge n. 28 del 2000 per la comunicazione istituzionale in periodo elettorale - impersonalità e indispensabilità dei contenuti - risultano applicabili anche alle attività di informazione delle pubbliche amministrazioni;

RILEVATO che le predette iniziative di informazione e comunicazione ricadono nel periodo di applicazione del divieto sancito dall'art. 9 della legge n. 28/2000;

CONSIDERATO che il profilo Facebook oggetto di segnalazione costituisce iniziativa di comunicazione istituzionale ai sensi dell'art. 1 della legge n. 150/2000 ed è riconducibile all'Amministrazione comunale;

RILEVATO tuttavia che l'Amministrazione ha provveduto a rimuovere dal sito istituzionale le pagine Facebook oggetto di denuncia così come accertato dal CO.RE.COM. competente;

ATTESO che la rimozione delle pagine Facebook dal sito istituzionale accertata dal Comitato all'esito dell'istruttoria, configura un adeguamento spontaneo agli obblighi di legge recati dall'art. 9 della legge n. 28/2000;

RITENUTO di condividere le conclusioni formulate dal Comitato regionale per le comunicazioni della Regione Lombardia in merito alla proposta formulata;

UDITA la relazione del Presidente;

### **DELIBERA**

l'archiviazione del procedimento per le motivazioni e nei limiti di cui in premessa.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al segnalante, al Comune di Cinisello Balsamo, trasmessa al Comitato regionale per le comunicazioni della Regione Lombardia e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 29 maggio 2019

IL PRESIDENTE  
Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Riccardo Capecchi